



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario - relatore

nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2014/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTA la Deliberazione n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno in corso;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2014 della Provincia di Terni trasmessa in data 30 novembre 2015;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 della Provincia di Terni, trasmessa in data 30 gennaio 2017;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 26 settembre 2017;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017, il relatore, dott.ssa Beatrice Meniconi;

FATTO

L'Organo di Revisione della Provincia di Terni ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2014 evidenziando gravi irregolarità contabili. In particolare l'Organo, pur precisando di non aver potuto "svolgere alcuna attività di controllo riferita all'esercizio

finanziario 2014" in quanto nominato in data 5 agosto 2015, ha rinviato alle criticità segnalate nella Relazione al Rendiconto 2014 del precedente organo di revisione¹.

Anche nella relazione riferita all'esercizio 2015, sottoscritta in data 3 giugno 2016, l'Organo di revisione ha evidenziato la presenza di gravi irregolarità contabili o di gravi anomalie gestionali, rilevando in particolare la mancata approvazione del bilancio di previsione 2015u². In considerazione delle irregolarità rilevate e non sanate dall'Amministrazione, il predetto Organo ha espresso parere non favorevole all'approvazione del Rendiconto 2015³.

Con deliberazione n. 1 dell' 11 febbraio 2016, il Consiglio provinciale di Terni ha ritenuto di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex artt. 243 bis e seguenti del TUEL.

Con successiva deliberazione n. 20 del 3 giugno 2016 il Consiglio provinciale ha approvato, con il parere non favorevole dell'Organo di revisione, il piano di riequilibrio finanziario per gli anni 2016-2025. Tale deliberazione ed i relativi allegati sono stati

¹ In particolare, nella Relazione al Rendiconto 2014 l'Organo di revisione ha formulato rilievi in merito: **a)** al mancato vincolo dell'avanzo di amministrazione 2013, come dallo stesso raccomandato in considerazione della dubbia realizzabilità dell'avanzo stesso per effetto della esigibilità dei residui attivi e del rischio di passività potenziali (v. pag. 13). A seguito dell'utilizzo di tale avanzo da parte dell'amministrazione, l'Organo di revisione ha espresso parere negativo all'assestamento del bilancio di previsione 2014; **b)** alla mancata adozione di provvedimenti in merito alle passività potenziali, stimate dall'ufficio legale in € 1.530.130,00 (v. pag. 13); **c)** alle difficoltà nella riscossione dei residui per recupero evasione tributaria (v. pag. 19), per sanzioni per violazione codice della strada (v. pag. 21) e per canoni di locazione (v. pag. 22); **d)** all'ammontare del fondo svalutazione crediti in rapporto all'entità dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2009 (v. pag. 36); **e)** alla mancanza, per quasi tutti i servizi, dell'attestazione circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio (v. pag. 37); **f)** alla mancata asseverazione da parte dell'Organo di revisione stesso dell'esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate alla data del 31.12.2014 e delle connesse difficoltà dell'Ente nell' "estrapolare dati economici relativi alle partecipate nella [propria] contabilità, anche con riferimento ai residui" (v. pag. 38); **g)** alla mancata adozione del piano triennale di contenimento delle spese ex art. 2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007 (v. pag. 48); **h)** alla effettiva realizzabilità dell'avanzo di amministrazione 2014 (€ 1.221.522,94), per l'incidenza sullo stesso della gestione residui (per le connesse difficoltà di realizzazione degli stessi), per l'entità delle passività potenziali stimate (v. lett. b), per l'inadeguatezza del fondo svalutazione crediti (v. lett. d), nonché per l'incertezza sull'esistenza di debiti fuori bilancio derivanti dai rapporti con le società partecipate attesa la mancata attività di conciliazione dei rapporti di debito/credito con le stesse.

² L'Organo di revisione dell'Ente ha segnalato a questa Sezione la mancata approvazione del Bilancio di previsione 2015 anche con le note del gennaio 2016, 2 maggio 2016 e 19 maggio 2016. Con tale ultima comunicazione ha altresì segnalato la mancata approvazione, nel termine del 30 aprile 2016, del Rendiconto 2015 e la mancata trasmissione allo stesso della documentazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale al fine del rilascio del previsto parere. Le segnalazioni dell'Organo di revisione sono poi proseguite nel corso del 2016 e del 2017 con riferimento ai ritardi nell'approvazione dei documenti di bilancio 2016 (Bilancio di previsione e Rendiconto) e 2017 (Bilancio di previsione).

³ L'Organo di revisione ha rilevato, in particolare: **a)** la mancata approvazione del bilancio di previsione 2015 (v. pag. 5); **b)** la conseguente mancata adozione della delibera per la salvaguardia degli equilibri ex art. 162 del TUEL (v. pag. 5); **c)** la mancanza della relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2015 (v. pag. 5); **d)** la mancata disponibilità per lo stesso di sufficiente documentazione relativa al Rendiconto per esprimere un "motivato ed elaborato parere" (v. pag. 5); **e)** il mancato rispetto del patto di stabilità interno (v. pag. 13); **f)** l'insufficienza del fondo accantonato per passività potenziali in rapporto all' "enorme contenzioso esistente" (v. pag. 24 e 37); **g)** la mancata indicazione, negli atti relativi al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015, delle ragioni del credito (v. pag. 25); **h)** la mancata allegazione al rendiconto della nota informativa asseverata dall'Organo stesso sulla verifica dei rapporti di debito e credito con le società partecipate al 31.12.2015 ed il permanere delle difficoltà nella individuazione dei dati riferiti a tali rapporti nella contabilità dell'Amministrazione (v. pag. 28 e 37); **i)** il notevole valore negativo del risultato della gestione di competenza (- € 12.333.036,55) (v. pag. 36 e 37).

trasmessi a questa Sezione ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno e prevista dall'articolo 155 del TUEL, con lettera prot. n. 11043 del 9 giugno 2016.

Alla data odierna non risulta pervenuta presso questa Sezione la Relazione finale di competenza della richiamata Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno, né risulta che la Commissione stessa abbia avviato alcuna istruttoria sul predetto Piano.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

Le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2014/INPR del 9 marzo 2015 n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016 - riferite, rispettivamente, alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014 e 2015, con le quali la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266/2005, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - hanno ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

CONSIDERATO CHE

la possibilità per le Sezioni regionali di controllo di questa Corte di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 243-bis del TUEL, è temporaneamente sospesa nel caso in cui l'Ente faccia ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, come previsto dal comma 3, dell'articolo appena richiamato

RITENUTO

pertanto, opportuno sospendere ogni valutazione sui rendiconti 2014 e 2015, per un esame congiunto con l'apposita pronuncia relativa alla valutazione del piano di riequilibrio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di sospendere la pronuncia sui rendiconti della Provincia di Terni per gli esercizi 2014 e 2015 trasmessi a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e segg. della legge n. 266 del 2005, con riserva di esame degli stessi congiuntamente alla valutazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia medesima.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, sia trasmessa al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e all'Organo di Revisione della Provincia di Terni

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017.

Il Relatore

f.to Dott.ssa Beatrice MENICONI

Il Presidente

f.to Dott. Fulvio Maria LONGAVITA

Depositato il 27 settembre 2017

Il Direttore della Segreteria

f.to Roberto Attilio Benedetti